

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 655 II Legislatura

Art. 1

E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 18 Luglio 1974 n. 23.

Art. 2

A decorrere dal 1° Dicembre 1977, al personale della Regione, comandato in missione fuori del Comune ordinaria sede di servizio, in località distante almeno 10 chilometri, spetta l'indennità di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio):

- a) personale del 7° livello funzionale.....L. 21.000
- b) personale del 6° livello funzionale
personale del 5° livello funzionale alla IV e III classe,
personale del 4° livello funzionale alla IV classe.....L. 19.100
- c) rimanente personaleL. 14.000

Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

R E G I O N E P U G L I A

Art. 3

Le missioni sono preventivamente disposte dal responsabile dell'ufficio oppure dall'amministratore competente, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione; dallo amministratore competente su proposta del responsabile dell'ufficio se si svolgono nel restante territorio della Repubblica; dalla Giunta Regionale se si svolgono all'estero.

Le missioni del personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale sono preventivamente disposte dal responsabile dell'ufficio, oppure dal Presidente del Consiglio, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione; dal Presidente del Consiglio su proposta del responsabile dell'ufficio se si svolgono nel restante territorio della Repubblica; dall'ufficio di Presidenza del Consiglio se si svolgono all'estero.

In luogo dell'intero trattamento di missione al personale è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, dell'albergo di 2^a categoria per il personale dal 1° al 5° livello e di prima per il rimanente personale. In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione;

- a) sia compiuta nella località di abituale dimora;
- b) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;
- c) sia di durata inferiore alle quattro ore;
- d) si protragga, con interruzioni inferiori a medi due, per oltre 240 giorni.

L'indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

E' consentito al dipendente comandato in missione chiedere una

R E G I O N E P U G L I A

anticipazione pari ai due terzi del presumibile importo delle indennità che gli spettano ed all'intero delle spese di viaggio.

L'indennità di trasferta ai dipendenti comandati in missione all'estero è disciplinata dalla L.R. n. 21 del 12 Agosto 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facoltà di cui al precedente terzo comma.

Art. 3 bis

Il dipendente inviato in missione in località distanti sino ad ottanta chilometri dall'ordinaria sede di servizio deve rientrare giornalmente in sede, ogni qual volta tale rientro sia consentito da servizi di linea che prevedono una durata del viaggio non superiore a novanta minuti, con il mezzo più veloce.

Art. 4

Al dipendente in missione può essere consentito l'uso del mezzo proprio nell'ambito della circoscrizione territoriale regionale, o anche fuori in casi eccezionali da motivarsi.

In tal caso la misura dell'indennità chilometrica è ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Al dipendente è rimborsata, inoltre, l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'uso del mezzo proprio di trasporto è autorizzato di volta in volta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio e da ciascun Assessore secondo la rispettiva competenza oppure, su delega di questi ultimi, dal responsabile del Settore e dell'Ufficio.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata a domanda previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta dal dipendente di esonere della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

REGIONE PUGLIA

Art. 5

Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto, compresi quelli di collegamento fra gli aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, ecc. e la sede presso cui il dipendente è comandato in missione.

Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi compete il rimborso della spesa effettivamente sostenuta (escluso l'eventuale supplemento per il vitto):

- per il biglietto, nei limiti del costo a tariffa d'uso, di seconda classe per il personale dal 1° al 3° livello, di prima classe per il rimanente personale;
- per l'uso dei treni rapidi e di qualsiasi altra categoria speciale;
- per l'uso di un posto in vagone letto di prima classe per il personale del 6° e 7° livello e di classe turistica per il personale dei restanti livelli;
- per l'uso di una cuccetta secondo la classe di diritto.

Il rimborso della spesa sostenuta spetta anche per i viaggi effettuati con altri servizi pubblici di linea o in aereo.

In questo ultimo caso, per la copertura del relativo rischio, l'Amministrazione è tenuta a stipulare contratto di assicurazione sulla vita per morte o invalidità permanente nel limite massima ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente di dieci.

In aggiunta al rimborso di cui ai precedenti commi è dovuta una indennità supplementare pari al dieci per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima, ed al cinque per cento del costo del biglietto stesso, se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di mezzi spetta l'indennità di L. 150 a chilometro.

REGIONE PUGLIA

Qualora non sia esibita, per smarrimento, la documentazione relativa alle spese di viaggio, il rimborso delle stesse spese è commisurato al costo dei viaggi nella classe più economica dei mezzi pubblici di linea con l'esclusione dell'aereo.

La documentazione smarrita potrà essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'interessato nelle forme di legge.

Art. 6

I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede anche se il personale non acquista titolo alla indennità di missione.

Art. 7

Al dipendente con sede di servizio fuori del centro abitato non servita con regolari mezzi di linea, compete l'indennità di cui all'articolo 4 per l'uso del mezzo proprio nel tratto tra il posto di lavoro e il centro abitato più vicino.

Art. 8

A decorrere dal 1° Gennaio 1979, le misure delle indennità di trasferta e delle altre indennità e rimborsi previsti dalla presente legge, esclusa quella di cui al 2° comma dell'art. 4, sono rideterminate annualmente con Decreto del Presidente della Regione sulla base degli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27.5.1959 n. 324 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aumento non può comunque eccedere il limite del dieci per cento delle misure in atto nell'anno precedente. Per le indennità di cui ai punti b) e c) del primo comma dell'art. 2 il limite di cui sopra è fissato al 12 per cento.

R E G I O N E P U G L I A

Le misure degli aumenti di cui ai commi precedenti vanno arrotondati per eccesso a cento lire.

Art. 9

Al personale dello Stato o di altri Enti pubblici, in posizione di comando o distacco, ai sensi della legge regionale 25 marzo 1974 n. 18, quale Segretario Particolare, con sede di servizio diversa da quella presso gli Enti di appartenenza, spetta la indennità di missione, con le eventuali riduzioni previste dalla presente legge.

Art. 10

Nei casi di trasferimento d'ufficio della sede di servizio spetta una indennità di prima sistemazione di L. 170.000, ridotta di un terzo nel caso di dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata di un importo corrispondente a tre mensilità della indennità integrativa speciale vigente alla data di decorrenza del trasferimento.

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per sé stesso e per ciascuna persona della famiglia, per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto nei limiti di cui all'art. 5, oltre le indennità supplementari di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Nel caso di trasferimento effettuato con mezzo proprio compete l'indennità chilometrica di cui al secondo comma dell'art. 4, oltre una indennità di lire 100 per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti dei precedenti comma si considerano come facenti parte della famiglia, purché conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi; figli legittimi, figliastri, figli legittimati e naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi ed affiliati, di età non superiore ai 25 anni, coniuge, genitore, affini in linea retta ascendente, fratelli minorenni e sorelle nubili.

REGIONE PUGLIA

Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute e documentate per il trasporto, comprensivo del carico e scarico, delle masserizie fino ad un massimo di £. 6.000 per ogni quintale e fino ad un massimo di 40 quintali.

Art. 11

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte come segue:

- per il periodo dal 1° dicembre 1977 al 31 dicembre 1978, in L. 600.000.000, mediante imputazione al Cap. 40 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - Parte II Spesa - in corso di approvazione;
- per l'anno 1979, in L. 500.000.000, mediante imputazione al precedente Cap. 39.

R E G I O N E P U G L I A

L E G G E R E G I O N A L E

"Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale"

R I E S A M E

Il Governo ha rilevato quanto segue:

- A) Articolo 2 che stabilisce in L. 17.000 diaria missione personale 3° et 4° livello funzionale, aumento 30% misura diaria singoli livelli per missioni effettuate città con oltre 500.000 abitanti et estende personale che accompagna consiglieri regionali stesso trattamento viaggi previsto questi ultimi compreso rimborso albergo 1a categoria, nonchè articolo 8 che prevede adeguamento senza alcun limite indennità missione at costo vita con riferimento indice base per determinazione indennità integrativa speciale et con stessa decorrenza rivalutazione tale emolumento contrastano con articolo 67 legge 62/1953 secondo cui at dipendenti regionali non potest riservarsi trattamento economico più favorevole quello previsto per dipendente statali;
- B) con medesimo art. 67 citata legge 62 contrasta articolo 3 allorchè prevede in luogo intero trattamento missione possibilità rimborso oltre spese albergo anche quelle vitto entro limite 15.000 giornaliere per missioni ambito territorio nazionale et 25.000 per missioni estero;
- C) articolo 5 prevedendo rimborso spese taxi contrasta con l'articolo 67 legge 62 citata nonchè con principi desumibili articolo 12 legge 836/1973 secondo cui sunt rimborsabili solo spese relative acquisto biglietti mezzi trasporto adibiti servizi linea extraurbani et articolo 15 medesima legge 836 che esclude finanche rimborso spese trasporto comuni mezzi pubblici trasporto centro abitato;

REGIONE PUGLIA

- D) innovativa e sperequante rispetto ai principi desumibili dalla legge citata 836 appare normativa cui articolo 4 - 4° et 5° comma - che contempla stipula da parte Regione assicurazione per coprire rischi derivante personale per viaggi effettuati con mezzi propri, terzi aut amministrazione nonché concessione vitalizio in caso di invalidità permanente aut morte;
- E) articolo 9 prevedendo indennità missione ai personale comandato da Stato aut altri Enti pubblici che ricopra funzioni segretario particolare con sede servizio diversa da quella enti appartenenza viola articolo 36 costituzione e contrasta con indirizzo governativo volto contenimento spesa pubblica;
- F) articolo 11 non quantifica maggiore onere derivante da provvedimento ai carico Bilancio Regionale.

Dai rilievi di cui sopra l'occasione per un globale riesame della legge, anche alla luce delle recenti disposizioni statali in materia, di cui al D.P.R. 16/1/1978 n. 513 (G.U. n. 249 del 6.9.78) ed alla legge 26/7/1978 n. 417 (G.U. n. 219 del 7.8.1978).

Occorre subito precisare che i rilievi sono di massima condivisi. Ne deriva la necessità di sopprimere le parti contestate e di sostituire talvolta le stesse.

Si ritiene anche opportuno inserire nuovi articoli o comma, principalmente al fine di assicurare il coordinamento tra le norme.

Ricorre l'opportunità di dare, in analogia con la normativa statale, efficacia dal 1° Dicembre 1977 alle norme che fissano le nuove misure delle indennità di trasferta: e tanto anche con riferimento all'accordo nazionale recentemente siglato in materia di trattamento economico e di missione. Tali misure, poi, dopo il rilievo in ordine alla misura fissata per il personale del 3° e 4° livello (17.000) vengono adeguate a quelle statali, non senza tener conto delle differenze imposte dai diversi sistemi (verticistico uno e orizzontale l'altro) sicché le classi di stipendio vengono riguardate alla stregua dei vari gradi delle carriere statali corrispondenti ai livelli.

REGIONE PUGLIA

Si condividono i rilievi in ordine al 4° e 5° comma dell'art. 2 e gli stessi vengono soppressi.

Si condivide il rilievo in ordine al rimborso delle spese di vitto, sicchè il 3° e 4° comma dell'art. 3 vengono soppressi e sostituiti: il punto d) del successivo sesto comma viene adeguato alla normativa statale; la parte finale dell'ultimo comma viene sostituita.

E' inserito l'art. 3 bis al fine di limitare, tenuto anche conto della normativa statale, ai soli casi di effettiva necessità il pernottamento fuori sede.

Si sopprimono, anche con riferimento ai rilievi del Governo, in vista di una disciplina organica della copertura dei rischi, il 4° e 5° comma dell'art. 4.

Si sopprime il 2° comma dell'art. 5.

Si condividono i rilievi in ordine all'art. 8 e lo stesso viene adeguato alla normativa statale.

Si ritiene irrilevante l'osservazione in ordine all'art. 9, in quanto l'aver specificato il trattamento a favore dei Segretari particolari non ha voluto significare attuazione di alcuna disparità di trattamento, ma applicazione specifica del principio contenuto nella normativa statale (art. 34 D.P.R. n. 1077/1970) in connessione con la normativa regionale in tema di Segreterie Particolari.

Si integra e completa l'art. 10, tenuto anche conto della normativa statale, per una più puntuale disciplina della materia.

La maggiore spesa per il periodo 1° Dicembre 1977/31 Dicembre 1978 si può preventivare in L. 600.000.000, tenuto conto dell'incremento medio (L. 10.000) del costo di una giornata di missione e del numero di missioni svolte nell'anno (n. 50.000 circa).

REGIONE PUGLIA

La maggiore spesa per l'anno 1978 si può preventivare in
L. 500.000.000.

La relativa copertura può essere assicurata dal Bilancio
di previsione per l'esercizio 1979 in corso di approvazione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla..... Commissione Consi-
liare permanente il.....